

**IN BREVE n. 24 - 2023**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **TRASFERTA MEDICO NIENTE IRPEF** da ItaliaOggi di sabato 10 giugno 2023

Il rimborso delle spese di viaggio del medico che si reca in un Comune fuori della propria residenza non è soggetta alle ritenute Irpef, avendo funzione restitutiva e essendo determinate in base al chilometraggio percorso e al costo del carburante e non a un criterio forfettario.

*Corte di Cassazione – sentenza n. 14923/2023 dep. il 29 maggio 2023*

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI e FAMILIARI** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

#### **Domanda**

*Dopo il decesso di mio padre io e mio fratello abbiamo versato i contributi previdenziali dovuti per l'ultimo trimestre per la persona che l'assisteva e della quale era datore di lavoro. Possiamo indicare questa spesa nella nostra dichiarazione dei redditi?*

#### **Risponde Paolo Calderone**

Come prevede il secondo comma dell'[articolo 10](#) del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e fino all'importo massimo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (colf, assistenti delle persone anziane, eccetera).

Si conferma che la deduzione delle somme pagate per il versamento di questi contributi, riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso del datore di lavoro, spetta agli eredi che hanno sostenuto la spesa.

Si ricorda, infine, che sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

### **INPS - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, NUOVI LIVELLI**

#### **REDDITUALI** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 55 del 9 giugno 2023, informa che sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, per le diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 55 del 9.06.2023 (documento 127)**

[Le tabelle](#)

**LEGGI ANCHE:**

**in PensioniOggi “Assegni al Nucleo Familiare, Ecco gli importi e i limiti di reddito nel 2023” a cura di Nicola Colapinto**

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/assegni-al-nucleo-familiare-ecco-gli-importi-e-i-limiti-di-reddito-67556456>

**TASSAZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’** da La posta di FiscoOggi del 6 dicembre 2016

**Domanda di Nicoletta M.**

*La pensione di reversibilità che percepisco dopo la morte di mio marito è soggetta a tassazione?*

**Risponde Gennaro Napolitano**

Le pensioni di ogni genere (e gli assegni a esse equiparati) costituiscono redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 2, Tuir). Fatte salve le specifiche ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge (ad esempio, le pensioni di guerra), i redditi derivanti da pensione sono imponibili e vengono tassati secondo le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente. Pertanto, anche la pensione di reversibilità erogata in favore dei familiari superstiti costituisce reddito imponibile. Tuttavia, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef i trattamenti di reversibilità corrisposti ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata (articolo 2, comma 5, legge 407/1998 e articolo 4, comma 4, legge 206/2004).

**La norma è tutt’ora vigente, ma altamente penalizzante perché, aggregando la pensione di reversibilità ai redditi del coniuge superstite, viene fiscalizzata in base all’aliquota marginale, colpendo una categoria di cittadini che molto ha dato nel passato lavorativo, per la quale ora il rischio impoverimento è molto elevato ed è continuamente bersagliata, ignorando i diritti acquisiti con fior di contributi versati a valore corrente durante tutta la vita lavorativa: la pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale maturata in seguito ad una anzianità contributiva e NON è una prestazione assistenziale. (mpe)**

## **FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI**

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Cedral Tassoni S.p.A., nel 230° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 12 giugno 2023

➤ **Francobollo commemorativo di Pasquale Saraceno, nel 120° anniversario della nascita**

Data di emissione: 14 giugno 2023

**AGENZIA DELLE ENTRATE - FIGLI A CARICO IN PRECOMPILATA** 1a

Posta di Nuovo Fisco Oggi

**Domanda**

*Nella precompilata di quest'anno mi sono ritrovata nella sezione "familiari a carico" il codice fiscale di mia figlia con indicato mesi a carico 2 e mesi di detrazione 2. I mesi a carico non dovrebbero essere sempre 12? Inoltre, ad aprile 2022 è nato il secondo figlio che non è indicato. Per inserirlo, in modo da poter detrarre spese relative, cosa devo indicare come mesi a carico e detrazione?*

**Risponde Paolo Calderone**

La problematica indicata dalla lettrice ci è stata segnalata da altri contribuenti. In pratica, in alcune CU (Certificazione Uniche) del 2023, che riguardo ai dati dei familiari a carico costituiscono la fonte di precompilazione del modello 730, nel campo "mesi a carico" del prospetto dei familiari è stato riportato, invece che l'effettivo numero di mesi per cui il figlio è stato a carico del genitore nel 2022, un valore uguale a quello della detrazione spettante per i mesi di gennaio/febbraio. I contribuenti che riscontrano questa anomalia, cioè che il numero dei mesi di carico per il figlio indicato nel prospetto del 730 precompilato non è corretto, possono modificare tale dato. Si ricorda che in questi casi la modifica da 2 a 12 dei mesi a carico non ha effetti sull'esito contabile della dichiarazione, se non per i contribuenti residenti in alcune regioni (Campania, Puglia, Piemonte, Sardegna) e nella provincia di Bolzano, per i quali il valore riportato nel campo "mesi a carico" può incidere sull'ammontare dell'addizionale regionale dovuta, in quanto su tale dato sono calcolate alcune agevolazioni sull'addizionale regionale all'Irpef.

Per quanto riguarda, invece, i dati del figlio nato ad aprile, la lettrice dovrà indicarlo a carico per 8 mesi, lasciando vuoto il campo "detrazione per i mesi di gennaio/febbraio". Si consiglia, infine, di comunicare al datore di lavoro, se non è stato già fatto, i dati del secondo figlio, in modo da ritrovarlo già inserito nella prossima precompilata.

**INPS - PENSIONI: CORRESPONSIONE QUATTORDICESIMA 2023** da DplMo

- fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023, comunica che con la mensilità di luglio 2023 l'Istituto provvederà a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del [decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La corresponsione della quattordicesima è effettuata d'ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell'Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2178 del 12.06.2023 (documento 128)**

**DL n.81/2007**

**Art.5 commi da 1 a 4 aggiornati - ((Interventi in materia pensionistica))**

**(( 1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e**

che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e' corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e' liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianita' contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva complessiva e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita' di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilita' di luglio ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o adimposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennita' di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva e' corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con [decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388](#), e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma.

4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'[articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo .

## **GOVERNO - VIA LIBERA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO**

### **INDETERMINATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** daDplMo -

fonte: Gazzetta Ufficiale



Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/12/23A03319/SG>),

il Decreto 11 maggio 2023, con l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale in favore di varie amministrazioni.

Queste le Pubbliche Amministrazioni interessate:

- Consiglio di Stato
- Avvocatura generale dello Stato
- Presidenza del Consiglio dei ministri
- Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Ministero della cultura
- Ministero della difesa
- Ministero dell'economia e delle finanze
- Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

- Ministero della giustizia – Dipartimento archivi notarili
- Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
- Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
- Ministero dell'interno
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero della salute
- Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Agenzia delle entrate
- ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
- INL – Ispettorato nazionale del lavoro
- INPS – Istituto nazionale previdenza sociale
- ENAC – Ente nazionale per l'aviazione civile
- AIFA – Agenzia italiana del farmaco
- ACT – Agenzia per la coesione territoriale
- AICS – Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
- AGID – Agenzia per l'Italia digitale
- ITA – ex ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
- ANSV – Agenzia nazionale sicurezza volo
- ANSFISA – Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- AID – Agenzia industrie e difesa
- Parco nazionale dell'Asinara
- Parco nazionale del Circeo
- Parco nazionale del Gargano
- Parco nazionale Gran Paradiso
- Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
- Ente parco geominerario storico ambientale Sardegna

### [Le tabelle del personale da assumere](#)

## **da AFFARITALIANI - PILLOLE D'EUROPA**

a cura di Cinzia Boschiero

**Domanda:** la reversibilità è gestita allo stesso modo in ogni Stato europeo? Ludovica Sarpedo

**Risposta:** no, in Italia è molto più tassata, ce lo spiegano il prof. Michele Poerio, presidente Federspev e il prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente Federspev che dicono:” La pensione di reversibilità è un diritto maturato in seguito alla contribuzione obbligatoria versata a valore corrente per tutta la vita lavorativa, i tagli della legge Dini, agganciata all'entità del reddito del coniuge superstite, ha un netto aspetto di prelievo tributario, tagli che si aggiungono ai salati prelievi Irpef. In Italia i tagli sulla reversibilità sono operati in base al reddito del coniuge superstite e precisamente: lavoro proprio, pensione propria (non altre reversibilità), fabbricati (seconde case), altri redditi personali, cosa che non succede in altri Stati europei in cui assistenza e previdenza sono divisi”.

La Federspev anche di recente al suo Congresso Nazionale a Palermo ha ribadito che avvierà azioni sia a livello italiano che europeo per difendere le pensioni e combattere le iniquità.

## **AMMISSIONE CORSI LAUREA IN LINGUA INGLESE IN MEDICINA CHIRURGIA E ODONTOIATRIA e PROTESI DENTARIA**

Ministero dell'Università e della Ricerca - <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-del-12-6-2023>: martedì 17 ottobre 2023 la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese.

## **TRUFFA PER IL MEDICO IN INTRA MOENIA CHE VISITA IN STUDI PRIVATI** da Studio Cataldi

La Cassazione conferma il reato di truffa per il medico che, autorizzato all'attività intra moenia, percepisce l'indennità di esclusiva ma visita in studi privati.

[Truffa per il medico in intra moenia che visita in studi privati \(studiocataldi.it\)](https://www.studiocataldi.it)

 Leggere le motivazioni nella sentenza.

**ALLEGATI A PARTE - CASS. sez. 2° Penale Sentenza n. 19129 del 26.04.2023  
(documento 129)**

**Vedi anche in Brevia 23:** Medici in esclusività attenzione alla libera professione a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio legislativo Fnomceo

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - CONIO 2023**

- 5 Euro PROOF Bimetallica “Serie Artisti Italiani - Raffaella Carrà”- € 52,00

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' DEI TRATTAENTI DI OZONOTERAPIA** la Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

*Dovrei effettuare un ciclo di trattamenti di ozonoterapia. Chiedo se posso portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese che sosterrò.*

### **Risponde Paolo Calderone**

La risposta è positiva, a condizione che:

- il trattamento venga eseguito da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto la prestazione rientra tra i trattamenti di natura sanitaria
- il contribuente che sostiene la spesa per questi trattamenti sia in possesso di una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Si ricorda, inoltre, che le spese sono detraibili nella misura del 19% e che la detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili" (a meno che la prestazione sanitaria non venga eseguita da una struttura pubblica o da una struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario nazionale).

## **INAIL - AGGIORNATE LE DIARIE GIORNALIERE PER GLI ASSICURATI PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI** da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 27 del 12 giugno 2023, con la quale aggiorna le diarie giornaliere previste per gli assicurati invitati fuori residenza, presso gli Uffici dell'Istituto, per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche.

La diaria da corrispondere agli assicurati invitati presso gli Uffici dell'Istituto per accertamenti medico-legali ed amministrativi o per finalità terapeutiche nelle seguenti misure:

- 8,45 euro per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza;
- 16,94 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento;
- 33,04 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento.

I nuovi importi hanno decorrenza dal 1° giugno 2023.

**ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 27 del 12.06.2023 (documento 130)**

[La delibera n. 115 del 15 maggio 2023](#)

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Maggio 2023**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **118,6**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **0,878807**.

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: maggio 2023 - data di pubblicazione: 16 giugno 2023 - prossima diffusione: 17 luglio 2023

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>118,6</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 7,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 14,5</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese MAGGIO 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 giugno riferito al mese di maggio 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
<b>%</b>	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
<b>2022</b>	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
<b>%</b>	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
<b>2023</b>	<b>118,3</b>	<b>118,5</b>	<b>118,0</b>	<b>118,4</b>	<b>118,6</b>							
<b>%</b>	<b>+9,8</b>	<b>+8,9</b>	<b>+7,4</b>	<b>+7,9</b>	<b>+7,2</b>							

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## INPS - ASSISTENZA FISCALE 2023: VERIFICA DEI CONGUAGLI

MODELLO 730/4 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, come **sostituto di imposta**, effettuerà le **operazioni di conguaglio per il 2023** per coloro che abbiano indicato l'Istituto nel **modello 730**.

Nella pagina "[Assistenza fiscale \(730/4\): servizi al cittadino](#)" e sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il **manuale d'uso** con le istruzioni per i CAF e i professionisti abilitati.

Il messaggio n. 2207 del 14 giugno 2023 fornisce le indicazioni su:

- rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante;
- servizio online di assistenza fiscale;
- annullamento e variazione della seconda rata di acconto;
- gestione delle risultanze contabili.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2207 del 14.06.2023 (documento 131)**

Vedi anche: <https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/pensioni-al-via-i-conguagli-fiscali-dell-inps-per-il-2023>